



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 625 del 2008

proposto ex art. 21-*bis* legge n. 1034/1971 da

CAZZANIGA FRANCESCO E CAZZANIGA LUCIA

rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Colombo, Emanuele Ratto e Annacatia Zammarano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, viale Lazio, 4

c o n t r o

COMUNE di MONZA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale nella persona degli avv.ti Paola Brambilla e Annalisa Bragante, con domicilio eletto presso l'avvocatura comunale di Milano con sede in Milano, via della Guastalla, 8

e con notifica

all'IMMOBILIARE BETA s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monza in merito all'istanza presentata dai ricorrenti in data 06 agosto 2007, prot. n. 75329, in merito all'intervento edilizio promosso dalla contro interessata sulla scorta della d.i.a. inoltrata in data 3 ottobre 2005 ed avente ad oggetto l'edificio denominato Cascina Colombaio, sito a Monza, via De Marchi, sull'appezzamento di terreno catastalmente contraddistinto al foglio n. 21, mappali nn. 157, 158, 159, 160, 330, 331, 332, 335 e 336

nonché per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo del Comune di Monza, di provvedere ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto il ricorso, notificato il 12 e depositato il 17 marzo 2008;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avv.ti Annacatia Zammarano per i ricorrenti, l'avv. Bragante Annalisa per il Comune;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, proprietari di un'unità immobiliare sita in Monza, via Blandoria, 20 e confinanti con il terreno sul quale sorge l'edificio denominato Cascina Colombaio, a seguito dei lavori di ristrutturazione promossi dalla società controinteressata e comunicati al Comune con d.i.a. in data 3 ottobre

Sezione 2[^]

n. 1801/08
reg. sent.

n. 625/08
reg. ric.

2005, hanno presentato in data 15 e 16 marzo 2007 un esposto al Comando di Polizia urbana ed all'Ufficio edilizia del Comune per eccitare l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. In data 13 luglio 2007 hanno poi inoltrato istanza di accesso agli atti dell'amministrazione e, a seguito dell'avvenuto accesso, hanno richiesto all'ufficio Edilizia del Comune, in data 25 luglio 2007, l'immediata sospensione dei lavori, ed in data 6 agosto 2007, hanno richiesto: a) che il Comune dichiarasse che la d.i.a. era illegittima; b) che adottasse le misure necessarie per impedire che i lavori fossero portati ad ulteriore esecuzione, sia in relazione alle opere relative alla d.i.a. sia in relazione alle opere difformi; c) che ordinasse la demolizione delle opere già realizzate e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Non avendo avuto risposta hanno attivato il presente giudizio contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione, sostenendo l'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione per violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune, costituito in giudizio, ha chiesto, in primo luogo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile, per mancanza del presupposto dell'inerzia nei confronti delle richieste dei ricorrenti. Infatti, a seguito della denuncia presentata dai ricorrenti in data 16 marzo 2007, il Comune ha effettuato nei mesi di aprile e di maggio dei sopralluoghi al fine di verificare le irregolarità denunciate dai ricorrenti. A seguito di tali accertamenti, in data 30 maggio 2007 è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Monza la denuncia relativa ai reati edilizi; in data 01 giugno 2007, i proprietari dell'area in questione hanno presentato domanda di concessione in sanatoria; in data 01 giugno 2007, i ricorrenti hanno presentato domanda di accesso agli atti, che sono stati consegnati in data 28 giugno 2007; la commissione edilizia comunale ha espresso in data 16 ottobre 2007 parere favorevole alla domanda di concessione in sanatoria; a seguito dell'accertamento dell'impossibilità di demolizione delle opere abusive il Comune, con determinazione in data 23 novembre 2007, ha irrogato una sanzione pecuniaria ed in data 13 febbraio 2008 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.

In secondo luogo il Comune eccepisce che non era possibile ordinare la sospensione dei lavori, richiesta dai ricorrenti, trattandosi di difformità completamente eseguite, e non era possibile ordinare la demolizione delle opere, essendo possibile il rilascio di permesso a costruire in sanatoria.

3. Il ricorso si palesa infondato.

Presupposto del giudizio sul silenzio è l'inerzia della pubblica amministrazione. Nel nostro caso il Comune si è ampiamente attivato in merito, ben prima della presentazione della domanda indicata nel ricorso, sulla base di precedenti segnalazioni degli attuali ricorrenti, con l'effettuazione di sopralluoghi, la comunicazione agli interessati delle attività in corso, effettuata in data 28.06.2007, la successiva adozione dei provvedimenti di sanatoria e sanzionatori ritenuti legittimi in relazione agli abusi riscontrati. Deve quindi ritenersi mancante il requisito dell'inerzia mantenuta dal Comune in ordine alla denuncia presentata dai ricorrenti, in quanto quest'ultima è meramente ripetitiva di precedenti segnalazioni rispetto alle quali il Comune ha provveduto nel merito.

Né in contrario può ritenersi inadempiente l'amministrazione per il solo fatto che non ha dato risposta alla richiesta di provvedimenti specifici. Infat-

ti oggetto del giudizio sul silenzio è l'inerzia dell'amministrazione e non le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa.

L'amministrazione, inoltre, nell'ottemperare alle denunce dei ricorrenti mediante i suoi poteri di vigilanza, ha provveduto al rilascio di provvedimento in sanatoria che costituisce una nuova valutazione della situazione esistente e delle opere realizzate idonea a sostituirsi alle valutazioni effettuate in sede di rilascio del titolo abilitativo. Ne consegue che, qualora i ricorrenti non si ritengano soddisfatti dei provvedimenti adottati dall'amministrazione dovranno provvedere all'autonoma impugnazione del titolo abilitativo rilasciato in sanatoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Monza delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	referendario
Alberto	Di Mario	referendario, estensore

Il presidente

L'estensore